

**Sentenza:** 30 luglio 2008 n. 311

**Materia:** ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali

**Limiti violati:** artt. 117, secondo comma, lettere a), c), f), g), p), e 118 della Costituzione; principio di leale collaborazione

**Giudizio:** conflitto di attribuzione fra enti

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** regolamento della Regione Marche 15 novembre 2007, n. 4 (Ordine delle precedenze nelle cerimonie a carattere locale)

**Esito:** accoglimento del ricorso

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Marche, in relazione al regolamento regionale 15 novembre 2007, 4, che disciplina le precedenze fra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, lamentando la violazione degli articoli 117, secondo comma, lettere a), c), f), g), p), e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

La determinazione dell'ordine delle precedenze fra le varie cariche pubbliche, osserva la difesa erariale, costituisce una delle più antiche e tradizionali prerogative dello Stato e trova la propria attuale regolazione nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006.

Il regolamento regionale incide, continua il ricorrente, sugli indirizzi di politica estera e nelle relazioni internazionali e diplomatiche, non consentendo di assicurare sul territorio nazionale una uniformità di trattamento delle autorità estere in visita od ospiti.

Inoltre, per le cariche ecclesiastiche e per le altre figure religiose e del culto viene individuata una posizione protocollare distinta da quella definita dal Governo, ledendo la potestà esclusiva statuale in materia di rapporti fra la Repubblica e le confessioni religiose.

Infine, l'atto impugnato parifica unilateralmente prefetti, questori, presidente di corte d'appello e procuratore generale presso la corte d'appello; ridisegna la definizione protocollare delle cariche maggiormente rappresentative della Repubblica e delle autonomie locali, antepoendo il sindaco in sede ai ministri, equiparando da un lato i vice ministri e i sottosegretari di Stato agli assessori regionali, dall'altro i parlamentari nazionali ed europei agli assessori e consiglieri regionali; detta altresì un autonomo ordine di precedenza tra distinzioni cavalleresche, onorifiche e ricompense.

Queste disposizioni sono da intendersi come invasive della potestà esclusiva statale sugli organi dello Stato e sull'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché sugli organi di governo degli enti locali.

La competenza statale sulla materia è già stata riconosciuta dalla Consulta nella sentenza n. 496 del 1989 e sopravvive alla riforma del titolo V della Costituzione trovando piena legittimazione nel principio di sussidiarietà, giacché lo Stato è (sempre a avviso del ricorrente) l'unico soggetto in grado di valutare in maniera adeguata *il confronto e l'intreccio dei poteri statali e costituzionali con quelli regionali e locali, con le autorità estere, con i rappresentanti di organismi comunitari e con le organizzazioni internazionali.*

Fra l'altro, il d.p.c.m. del 2006 è stato adottato sulla scorta di un testo elaborato con il supporto di un tavolo tecnico Governo-Regioni, per cui il regolamento della Regione Marche interviene in una materia già oggetto di trattazione unitaria, in violazione del principio di leale collaborazione.

La Regione resistente deduce la sussistenza di una potestà regionale residuale nella disciplina delle cerimonie pubbliche a carattere strettamente locale che si svolgano su iniziativa della Regione o degli enti da essa dipendenti, giacché tali cerimonie investirebbero la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa regionale.

In altri termini, il regolamento contestato non si applica alle cerimonie nazionali o internazionali, non modifica la posizione protocollare prevista dal d.p.c.m. del 2006 per le cariche ecclesiastiche e in ogni caso non incide sulle attribuzioni di organi e amministrazioni dello Stato.

Né potrebbe invocarsi alcuna chiamata in sussidiarietà, poiché mancherebbe l'attrazione allo Stato di una specifica funzione amministrativa.

Quanto alla supposta violazione del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento delle Regioni nel processo di formazione del d.p.c.m. del 2006 si sarebbe tradotto in una consultazione del tutto informale, giuridicamente non impegnativa.

In via preliminare la Consulta giudica inammissibili le censure sollevate dallo Stato con riferimento ai parametri di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a), c), f) e p), della Costituzione, poiché tali parametri non sono contenuti nella delibera con cui il Consiglio dei ministri ha autorizzato la proposizione del ricorso.

Nel merito il ricorso è comunque fondato. Se la giurisprudenza costituzionale invocata dal ricorrente non è di per sé sufficiente a risolvere il conflitto in quanto antecedente la modifica del titolo V Cost., tuttavia non vi sono dubbi che l'individuazione e il coordinamento delle precedenze nelle cerimonie pubbliche coinvolga svariati organi statali, in tal modo interessando la materia dell'ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione rimette alla potestà esclusiva statale.

L'atto impugnato introduce una autonoma disciplina in tema di ordine delle precedenze, sia pure con riferimento alle sole cerimonie di carattere locale, invadendo pertanto la predetta potestà esclusiva statale.

La Corte annulla conseguentemente il regolamento regionale in oggetto.